



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"pro-Muovere APS"

con sede in Lecce

Allegato "A"

ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n.117

al n.18100

*** * * * ***

della Raccolta

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata

"pro-Muovere Associazione di Promozione Sociale"

in forma abbreviata anche **"pro-Muovere APS"**, in conformità al dettato dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. La denominazione dell'Associazione potrà essere riprodotta anche usando segni grafici diversi.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecce, al Viale Guglielmo Marconi n.7.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'associazione "**pro-Muovere APS**", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione, anche in conformità a quanto previsto dalla Legge della Regione Puglia 18 dicembre 2007 n. 39, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-

che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale, culturale o religioso;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Co-

dice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53,

e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma

266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. L'Associazione per realizzare i propri scopi:

- promuove ogni azione utile a garantire la piena dignità

della persona, nonché la tutela dei diritti fondamentali al-

la stessa ascrivibili, secondo i principi sanciti dalla Co-

stituzione della Repubblica Italiana, fondata sui valori del-

la Resistenza, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti U-

mani, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infan-

zia e dell'Adolescenza, dalle Convenzioni Internazionali sui

diritti sociali, culturali, delle donne e dei migranti;

- progetta ed esegue, anche in collaborazione con la Pubbli-

ca Amministrazione, iniziative volte alla promozione della

conoscenza e della valorizzazione del patrimonio storico, ar-

tistico e naturale della Terra d'Otranto;

- progetta ed esegue, anche in collaborazione con la Pubbli-

ca Amministrazione, iniziative finalizzate alla tutela, alla

conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, del-

l'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei mo-

numenti e dei centri storici, delle ricchezze bibliografi-

che, archivistiche, monumentali, archeologiche, artistiche,

antropologiche e linguistiche della Terra d'Otranto;

- difende, promuove, conserva e sviluppa, con ogni mezzo e

metodo, la tutela e la valorizzazione della cultura, dell'ar-

te, della musica, dello spettacolo e dello sport in ogni sua

forma ed espressione, anche nei riflessi produttivi, sociali

ed economici, per la promozione del dialogo e l'integrazione

di tutte le culture presenti sul territorio;

- svolge attività sociale per informare, promuovere, assiste-

re, tutelare, rappresentare e difendere i diritti, e gli in-

teressi, individuali e collettivi, degli associati, dei loro

familiari o di terzi, anche attraverso l'attività di segretario

sociali ai sensi dell'art. 22, co. 4, della Legge 8 no-

vembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

- svolge attività sociale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti degli associati, dei loro familiari e dei terzi in materia di sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, grave problema sociale, con riferimento al quale appare necessario attivare azioni volte a prevenire e/o porre rimedio a situazioni di incapienza finanziaria derivanti da un'eccessiva esposizione debitoria;

- promuove, e sostiene, iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di favorire la conoscenza, e la corretta applicazione, delle norme vigenti in materia;

- rappresenta gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

- si propone alle istituzioni in qualità di portavoce delle necessità e difficoltà manifestate dai propri assistiti al fine di contribuire alla formazione legislativa in materia di sovraindebitamento;

- promuove la costituzione e l'organizzazione di uno, o più,

Organismi di composizione per la gestione delle crisi da so-

vraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, e

successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi, per

il raggiungimento di tale scopo, di professionisti iscritti

all'Associazione, in possesso di adeguate competenze tecniche

e scientifiche per lo svolgimento dell'incarico;

- si propone come centro di incontro e di aggregazione nel

nome degli interessi civili e culturali, assolvendo alla fun-

zione sociale di maturazione e di crescita umana e civile at-

traverso la promozione del diritto all'informazione, alla

trasparenza politico-amministrativa, ai servizi della pubbli-

ca amministrazione, elaborando le forme più idonee di dialo-

go fra quest'ultima e tutti i cittadini attraverso l'utiliz-

zo e/o la collaborazione con i mezzi di comunicazione;

- sviluppa studi, indagini demoscopiche, questionari e ricer-

che, promuove la formazione di borse di studio, organizza bi-

blioteche, pinacoteche, mediateche, emeroteche, ecc.,

- propone l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca con-

vegna, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamen-

to teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori so-

ciali e cittadini in genere;

- organizza corsi di formazione ed aggiornamento professiona-

le dei propri collaboratori nelle materie di intervento;

- redige, stampa propone pubblicazioni informative quali

giornali -fatta eccezione di quelli quotidiani - e libri, bollettini, atti di convegni, nonché produce programmi radiofonici e radiotelevisivi, filmati, film e documentari;

- promuove, crea, avvia e gestisce, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, gallerie d'arte e cultura, centri di documentazione e d'informazione, teatri e cine-teatri, attività e servizi culturali e ricreativi, biblioteche ed archivi, realizzando, ove sussistano i requisiti di legge e nel rispetto dei limiti e degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, la vendita di articoli e prodotti attinenti al settore della cultura e dell'arte;

- favorisce lo sviluppo del turismo di interesse sociale, culturale o religioso, anche mediante la gestione di centri di accoglienza, ostelli, strutture di ospitalità in genere, anche forniti di mense, punti di ristoro o servizi di somministrazione di cibi e bevande;

- promuove ogni forma di collaborazione, partenariato, patrocinio, gemellaggio, con enti pubblici, anche territoriali, o privati, nazionali ed internazionali, con Università e istituzioni scolastiche;

- promuove la partecipazione, l'adesione, la collaborazione a federazioni di associazioni, organismi, organizzazioni, movimenti, fondazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, conservando la propria autonomia;

- realizza iniziative di raccolta fondi, advocacy e comunicazione sociale, anche mediante la realizzazione ed organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e multimediali, di produzioni televisive, radiofoniche, cinematografiche e similari;

- promuove iniziative di educazione e informazione quali gare, concorsi, premiazioni, eventi ludico-ricreativi;

- organizza ogni altro servizio, e svolge ogni altra attività, strumentale, accessoria e/o utile al raggiungimento degli scopi istituzionali e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Ai sensi dell'art.7 del Codice del terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescrit-

ti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile,

rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso ha decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'As-

sociazione prestando, per libera scelta ed in modo persona-

le, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, nean-

che indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni ca-

so vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Setto-

re, le spese sostenute dal volontario possono essere rimbor-

sate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi

dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n.445, purché non superino l'importo di 10

(dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili

(o i diversi limiti che dovessero in seguito risultare dalle

modifiche normative), previa delibera del Consiglio Diretti-

vo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volon-

tariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-

tro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volon-

tario è socio o associato o tramite il quale svolge la pro-

pria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità, di cui all'art. 4 del presente statuto. In ogni caso, il numero dei lavoratori

impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Consiglio Scientifico, laddove nominato;
- g) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- h) il Revisore Legale dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

-) almeno una volta all'anno;
-) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
-) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

-) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici, purché, in ogni caso, sia garantita la certezza e la tempestività della ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il

Segretario della riunione;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-) discute ed approva il bilancio;

-) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

-) definisce il programma generale annuale di attività;

-) procede alla elezione ed alla revoca dei componenti del

	Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;	
	-) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero;	
	-) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	-) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	-) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	-) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
	-) delibera la costituzione di uno, o più, Organismi di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;	
	-) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;	
	-) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	-) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	

la scissione dell'Associazione;

-) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

-) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione dei due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono ri-

sultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a

quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato a ciascun consigliere con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le adunanze del Consiglio **Direttivo** possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;

- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-

re i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

-) elegge tra i propri componenti il Presidente;

-) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;

-) elegge il Tesoriere e il Segretario;

-) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

-) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

-) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;

-) predispone annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-) stabilisce le quote annuali dovute dai soci;

-) conferisce procure generali e speciali;

-) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

-) propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

-) pone in essere tutte le attività necessarie per l'iscrizione, nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e la gestione, dell'Organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

-) nomina il Referente dell'Organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

- propone all'Assemblea il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Scientifico.

-) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

-) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

-) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

-) delibera in ordine alla perdita dello status di socio;

-) nomina i componenti del Consiglio Scientifico.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi

Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la presenza o la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con ban-

che e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Consiglio Scientifico

Art. 29 - Il Consiglio Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo, e coadiuva l'Associazione nei rapporti con il mondo scientifico ed accademico.

E' composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti, ed è costituito da esperti e studiosi delle materie oggetto di intervento, nominati dal Consiglio Direttivo. Al suo interno saranno eletti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

E' compito del Consiglio Scientifico proporre programmi di attività al Consiglio Direttivo, di carattere scientifico, culturale e/o formativo, secondo gli scopi previsti dagli artt. 3 e 4 del presente statuto.

I membri del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga. In ogni caso, i nuovi membri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Scientifico sono determinati da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo

Art. 30 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore Legale dei Conti

Art. 31 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare

un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) entrate derivanti da prestazioni di servizi effettuati in favore degli associati, di loro familiari e di terzi;

i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34 - Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 (centomila) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, Codice del Terzo Settore) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti

nonché agli associati.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20, comma 2, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile e al Codice dei

Terzo Settore, e loro successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Ludovico Valli, Carlo Alberto Augieri, Fernando Cezzi,
Annaviola Chironi, Daniele De Donno, Maria Raffaella Giannot-
ti, Junia Valeria Futura Massa, Giovanni De Donno (vi è l'im-
pronta del sigillo).